Omissis

Considerato che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, alla luce della palese violazione dell'art. 23, comma 5, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 che recita: "La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis", come risultante dal verbale della Sottocommissione di concorso presso la Corte di Appello di Napoli;

Ritenuto che il ritrovamento dell'elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell'elaborato stesso da parte della Commissione per l'esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la dott.ssa G. M. aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dall'art. 17-bis del suddetto R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 già dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati;

Ritenuto altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall'articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;

Ritenuto quanto alle spese che, alla luce dell'esito della presente fase cautelare, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l'effetto ordina alla Commissione per l'esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli di valutare l'elaborato di diritto civile ritrovato dalla Commissione per l'esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed ordina altresì a quest'ultima di ammettere con riserva la dott.ssa G. M. a sostenere le relative prove orali;

Fissa l'udienza pubblica del 22 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.